



Oggetto: modifiche del Piano assunzionale triennale

Premessa

Vogliamo sottoporre all'attenzione del Presidente e del Direttore Generale una norma in via di approvazione che potrebbe dare risposte ad alcuni dei problemi del personale INDIRE, anche considerando il combinato disposto con il decreto di riparto del FOE (DM n. 856 del 10/10/2019).

Ritenendo ormai risolto il problema dell'applicazione dell'articolo 15 (sappiamo che in questa settimana ci sarà la riunione del ConPER - Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca - e a gennaio quella dello stesso organismo con la Funzione Pubblica) e ritenendo acquisita da parte di INDIRE la volontà di procedere, come da proposta USB, a bandi riservati di II e I livello (a breve sarà disponibile quello dell'ISS su cui abbiamo lungamente lavorato come OS), le problematiche su cui intendiamo concentrarci sono il **precariato** (comprensivo dei C2 che operano stabilmente per l'ente) e il **sottoinquadramento**.

Decreto di riparto del FOE (DM 856 del 10/10/19)

Giova sottolineare che l'aumento di 1 mln del fondo ordinario **DEVE ESSERE ASSEGNATO ALLE STABILIZZAZIONI** e quindi ai circa **15** precari storici INDIRE che ora sono contrattualizzati con un TD a seguito di selezione nazionale e che in precedenza avevano contratti atipici (i cosiddetti comma 2). A questi vanno aggiunti, inoltre, coloro che sono attualmente in servizio presso INDIRE, ma che maturano i 3 anni di anzianità di servizio conteggiando anche quelli prestati presso altri enti di ricerca o Università.

Il decreto del Ministro specifica con chiarezza, infatti, che «**visti i pareri [...] sull'atto di Governo n°100; TENUTO CONTO che nei medesimi pareri sono formulate le seguenti specifiche condizioni:**

a) siano disposti gli incrementi delle assegnazioni ordinarie da destinare alla stabilizzazione delle figure professionali previste dall'articolo 20 commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n°75, coprendo sia i costi salariali ordinari sia quelli accessori, anche a garanzia del funzionamento e delle attività di ricerca in corso;

b) i fondi destinati alla stabilizzazione delle figure professionali, previsti dall'articolo 20 commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n°75, siano utilizzati dagli Enti assegnatari entro il 31 dicembre 2020 in via esclusiva per le citate stabilizzazioni pena redistribuzione proporzionale agli enti che se ne siano pienamente avvalsi».

Appare chiaro che INDIRE per non perdere l'aumento debba utilizzare detti fondi per le stabilizzazioni.

Sottolineiamo che l'utilizzo di fondi destinati alle stabilizzazioni NON determinano l'obbligatorietà del 50% da destinare a concorsi aperti.

Procedure di stabilizzazioni: art. 12 bis DLGS 218/2016

Per la conclusione del processo di stabilizzazione occorre tener conto che il personale a Tempo Determinato che attualmente presta funzione in INDIRE in maniera esclusiva ha già superato una selezione. Pur non potendo applicare il comma 1 per questo personale, riteniamo che nel piano assunzionale 2020-2022 di INDIRE possa essere applicata la

norma, inserita in prima lettura in sede di conversione del DL 126 del 29 ottobre 2019, che introduce nel DLGS 218/2016 **un articolo 12bis**. La norma, che alleghiamo alla presente, permette dopo apposita valutazione di “stabilizzare” le funzioni ed i lavoratori precari. Riteniamo che il combinato disposto (si veda il comma 3 della norma) permetta in maniera molto precisa l’assunzione dei C2 INDIRE senza ulteriore selezione con questa procedura e al tempo stesso l’utilizzo del resto del milione di aumento del FOE iniziando la “stabilizzazione” del personale a TD assunto sia nel 2016 sia nel 2018 (crediamo che tale utilizzo possa essere sicuramente accettata dai revisori).

Sottoinquadramento

Resta, invece, da affrontare il problema del “sottoinquadramento”. La difficile applicazione dell’articolo 22 del DLGS 75/2017 in assenza di concorsi ci fa ritenere che il bando di posizioni a tempo determinato da ricercatore e da tecnologo, con mantenimento del posto in dotazione organica per la relativa aspettativa, possa rendere lo strumento dell’articolo 12 bis utile anche per questa problematica, permettendo al termine del triennio la conferma a tempo indeterminato.

Ci rendiamo sin da ora disponibili a ulteriori riscontri e contributi, certi dell’interesse come nel passato.

Roma, 16 dicembre 2019

Claudio Argentini per USB PI

Si allega:

- Decreto Ministeriale n. 856 del 10/10/2019
- Decreto n°126/2019, dal testo licenziato dalla Camera (AC 2222) ora in via di approvazione al Senato (AS 1633) consultabile e scaricabile al seguente link:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1132784/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-allegato_allegato1. Nessun emendamento è stato presentato su questo comma.

Del presente documento si rimanda all’art. 6: «*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente*: «1-bis. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis. – (Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato) –

1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l’ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l’assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

2. Al fine di garantire l’adeguato accesso dall’esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all’articolo 7.

3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all’assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo”».